



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

### Comunicato Ufficiale n. 19/GST del 13 gennaio 2023

#### Giustizia Sportiva

## GIUDICE SPORTIVO

### GARE DEL CAMPIONATO COPPA ITALIA PROMOZIONE

#### GARE DEL 11/1/2023

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **Gara del 11/1/2023 S.C. VICTORIA MARRA - ATLETICO SAN GREGORIO**

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Atletico San Gregorio con cui è stata domandata, in relazione alla gara in epigrafe, l'applicazione dell'art. 55 NOIF (causa di forza maggiore) con richiesta di nuova fissazione della disputa della gara in oggetto; rilevato che la reclamata, ritualmente evocata, ha presentato dettagliate controdeduzioni, con le quali ha contestato, partitamente, il contenuto dei documenti allegati dalla reclamante, segnalando incongruenze (es. la presunta assenza di calciatori sull'autobus; la circostanza che il veicolo in questione non fosse intestato alla società reclamata ma ad una ditta di trasporti); sul punto, va osservato che nonostante dette osservazioni non sembrano, prima facie, destituite di ogni fondamento, esse non possono essere adeguatamente e legittimamente scrutinate nell'ambito del giudizio innanzi il GST, poichè riguardanti documentazione (es. le foto depositate dalla reclamante) non ammessa in prime cure; pertanto, in questa sede rileva esclusivamente l'esame del verbale della Polizia Locale in cui si dà compiutamente atto del guasto e dal cui contenuto (che costituisce piena prova fino a querela di falso, nella specie non proposta, nè risulta tale volontà da parte della reclamata) non vi è ragione di discostarsi, con ogni conseguenza sull'accertamento della sussistenza della causa di forza maggiore; PQM dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ai sensi dell'art. 67 CGS, DELIBERA di accogliere il reclamo, ritenuta sussistente nella fattispecie la causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF; manda alla Segreteria di questo CR per la nuova fissazione. Nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**  
avv. Marco Cardito

**Pubblicato in NAPOLI il 13 gennaio 2023**

**Il Segretario**  
Giuseppe Aversano

**Il Presidente**  
Carmine Zigarelli